

Publicato il 22/09/2025

N. 16422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09641/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9641 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Galdieri, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto in data 27 aprile 2022, notificato il successivo 19 maggio, con cui
la Questura di Roma ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della
Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, cittadino egiziano, ha presentato in data 21.7.2020 istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
2. La domanda è stata rigettata sul presupposto che il certificato di residenza allegato alla stessa fosse falso.
3. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto il presente ricorso, con il quale si contesta “*Violazione di Legge - falsa o errata interpretazione di Legge – Illogicità della motivazione - eccesso di potere*”: la motivazione posta alla base del provvedimento sarebbe generica e priva di fondamento, non essendo stata prodotta alcuna prova a supporto della falsità, né essendovi evidenza di procedimenti penali in corso. In mancanza di un giudizio penale passato in giudicato, una mera valutazione non potrebbe essere posta a fondamento del rifiuto del rinnovo di un permesso di soggiorno.
4. Con un secondo motivo si contesta “*Violazione di Legge – vizio di motivazione – Eccesso di potere*”: anche laddove il certificato di residenza risultasse non genuino, il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto la mera produzione di documentazione falsa non sarebbe sufficiente per negare il permesso di soggiorno.
5. In ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte censure, il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall’art. 1, d.lgs. n. 113/2018, anche alla luce della nuova formulazione dell'articolo 19 del TUI.
6. L’Amministrazione si è costituita in resistenza.

7. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 19.9.2025 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso quanto alla domanda subordinata, per difetto di giurisdizione. Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.

DIRITTO

8. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

9. Dalla documentazione agli atti risulta che l'Amministrazione ha chiesto al Comune di Tivoli di verificare l'autenticità del certificato di residenza prodotto dall'istante, che è risultato falso.

10. Tale circostanza, addotta nel procedimento, non è generica, né può ritenersi priva di fondamento, atteso che la parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento idoneo a smentire l'assunto dell'Amministrazione.

11. Ciò posto, ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 286/98, *“La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”*. Il successivo art. 5, al co. 5, stabilisce che *“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”*.

12. Ne consegue che, avendo l'Amministrazione rilevato la falsità del documento attestante la residenza, la conseguente determinazione amministrativa era del tutto vincolata, essendone l'esito predeterminato dalla legge. Né può sostenersi che il suddetto esito fosse precluso in mancanza di un accertamento giurisdizionale passato in giudicato sulle connesse responsabilità penali, essendo la punibilità del tutto ininfluenza ai fini dell'integrazione della fattispecie, con conseguente infondatezza del primo motivo.

13. Il chiaro tenore testuale dell'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 286/98, per cui la produzione di documentazione falsa comporta *“automaticamente”*

l'inammissibilità della domanda depone, altresì, per la manifesta infondatezza del secondo motivo, essendo pacifico che detta circostanza sia sufficiente (*rectius*: conduca necessariamente) all'esito predeterminato dalla legge.

14. Come da avviso ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., va dichiarata inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda subordinata volta al riconoscimento di un permesso di soggiorno per casi speciali. La materia, infatti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d-*bis*), decreto-legge 17.2.2017, n. 13, convertito (con modificazioni) dalla legge 13.4.2017, n. 46, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

15. In conclusione, il ricorso va in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- lo dichiara inammissibile quanto alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- respinge nel resto.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nella presente sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente FF

Marco Savi, Referendario, Estensore

Pierluigi Tonnara, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Angelo Fanizza

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.